

# **BVGer C-4361/2014 vom 3. Dezember 2014**

Bundesverwaltungsgericht, 2014-12-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-4361\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4361_2014)

FR: TAF C-4361/2014 du 3 décembre 2014

IT: TAF C-4361/2014 del 3 dicembre 2014

## **Regeste**

Diritto alla rendita

## **Erwägungen**

### **E. 1**

A. \_\_\_\_\_, cittadino italiano, nato il (...) 1969, separato di fatto con quattro figli, di cui tre agli studi (doc. 1, 2-3, 2-4 e 64-2 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE], doc. 1, 2-3, 2-4 e 64-2 ), ha lavorato in Svizzera, in qualità di muratore, dal 2000 al 2007, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 2-2, 6-4 e 64-2). Ha cessato l'attività lavorativa il 23 ottobre 2007 a causa di una depressione cronica (doc. 1). Il 2 settembre 2008 ha formulato all'attenzione dell'UAIE una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). Dalla perizia psichiatrica del dott. B. \_\_\_\_\_ del 7 gennaio 2010, redatta in seguito al colloquio avvenuto in data 29 dicembre 2009, emerge la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD10:F32.1) con conseguente incapacità lavorativa del 50% a partire da agosto 2008 (doc. 22). Il rapporto medico del dott. C. \_\_\_\_\_ del Servizio medico regionale (SMR) del 28 gennaio 2010 ha ritenuto, sia per l'attività abituale di muratore sia in attività sostitutiva adeguata, un'incapacità lavorativa del 100% da ottobre 2007 e del 50% da maggio 2008 ed ha indicato di intensificare la presa a carico psichiatrica prevedendo colloqui di sostegno più frequenti ed introducendo un'adeguata terapia psicofarmacologia a base di antidepressivi ed ansiolitici come indicato dal perito nelle proprie conclusioni (doc. 22-7 e 23). Con decisione del 15 giugno 2010, l'UAIE ha deciso, ritenuto un grado d'invalidità pari al 58% (cfr. doc. 26), di erogare in favore dell'assicurato, una mezza rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, nonché quattro rendite ordinarie in favore dei figli, a partire dal 1° ottobre 2008 (doc. 41 e 43).

### **E. 2.1**

Nel mese di marzo 2011 l'UAIE ha avviato una procedura di revisione della rendita (doc. 48 e 54). La perizia psichiatrica del dott. B. \_\_\_\_\_ del 20 gennaio 2012, stilata in seguito al colloquio avvenuto il 10 gennaio 2012, ha nuovamente posto la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD10:F32.1), invariata rispetto alla precedente valutazione psichiatrica del 7 gennaio 2010 (cfr. doc. 22). La conseguente inabilità al lavoro per qualsiasi attività è stata fissata nella misura del 50% (abile per mezza giornata a rendimento pieno; doc. 60). Il rapporto finale del dott. C. \_\_\_\_\_ del SMR del 6 marzo 2012 ha in particolare consigliato un aiuto al collocamento finalizzato ad un rapido reinserimento nel mondo del lavoro per contrastare la cronicizzazione già in atto (doc. 63).

### **E. 2.2**

A.\_\_\_\_\_ ha quindi svolto un lavoro a titolo di prova con un tasso d'occupazione del 50% dal 14 maggio 2012 al 15 giugno 2012 presso la ditta D.\_\_\_\_\_ di E.\_\_\_\_\_ (doc. 65, 66 e 68), poi aumentato al 70% dal 16 al 18 giugno 2012 e dal 9 luglio al 10 agosto 2012 (doc. 69, 74, 75 e 78) ed infine all'80% dal 3 settembre al 12 ottobre 2012 (doc. 83 e 84) presso il magazzino, le cui mansioni consistevano nel caricare e scaricare camion, smistare vuoti, riordinare e pulire il magazzino, percependo le indennità giornaliere (doc. 72, 77 e 79). In seguito, dal 12 marzo all'8 aprile 2013 e poi dal 22 aprile al 14 giugno 2013, l'assicurato ha svolto un accertamento professionale presso la F.\_\_\_\_\_ di G.\_\_\_\_\_, con un tasso d'occupazione dell'80% con l'incarico di smistare materiale odontotecnico, preparare ordini merce, controllare merce in entrata/uscita magazzino, preparare spedizioni merce, preparazione pacchi e ordine generale del magazzino (doc. 83, 84, 87, 88, 89, 90, 92 e 93). La valutazione del consulente H.\_\_\_\_\_ del 30 ottobre 2013 ha concluso che l'assicurato, in un'attività confacente ai suoi limiti funzionali (ad esempio nel settore della logistica, in magazzino, nella preparazione di merce in uscita), può lavorare con un grado d'occupazione dell'80% con la possibilità di aumentare con il tempo ulteriormente la capacità lavorativa (doc. 97). Il 13 gennaio 2014 il dott. C.\_\_\_\_\_ del SMR ha quantificato l'incapacità lavorativa nel 20% dal 15 giugno 2013, ossia a partire dalla fine dell'accertamento professionale conclusosi positivamente (doc. 99).

### **E. 3.1**

Con progetto di decisione del 28 gennaio 2014 l'UAIE ha deciso di sopprimere la rendita a partire dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione. L'incapacità al lavoro nell'ultima attività lucrativa esercitata di muratore è rimasta invariata pari al 50%. Per contro, l'incapacità al lavoro nell'esercizio di un'attività che rispetti le limitazioni funzionali è stata fissata nell'80% con la possibilità di aumentare ulteriormente la capacità lavorativa nel tempo. Il grado d'invalidità è stato quindi fissato nel 34% e considerato pertanto insufficiente per l'erogazione di una rendita d'invalidità (doc. 100 e 101).

### **E. 3.2**

Il 13 febbraio 2014 l'interessato ha presentato le proprie osservazioni, contestando la soppressione della rendita, asserendo di non essere ancora guarito e chiedendo una proroga del termine per terminare le visite mediche ed inoltrare la relativa documentazione (doc. 102).

### **E. 4**

Con decisione del 17 luglio 2014, l'UAIE ha deciso di sopprimere la rendita a partire dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione. Ha indicato in particolare che non essendo pervenuta nuova documentazione medica, dal profilo medico non vi erano nuovi elementi oggettivi sufficienti tali da modificare il progetto di decisione del 28 gennaio 2014 (cfr. doc. 101), che viene pertanto confermato (doc. 108).

### **E. 5**

Il 4 agosto 2014 (cfr. timbro postale), l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del 17 luglio 2014, mediante il quale ha contestato la soppressione della rendita ritenendo di non essere ancora in grado di riprendere l'attività lavorativa all'80% per motivi di salute ed allegando la relazione clinica della dott.ssa I.\_\_\_\_\_ del 26 giugno 2014 (doc. TAF 1). Il 12 agosto 2014 (cfr. timbro postale), l'assicurato ha trasmesso un'ulteriore relazione clinica della dott.ssa I.\_\_\_\_\_ del 6 agosto 2014 (doc. TAF 4).

## **E. 6**

Con versamento del 21 agosto 2014 (doc. TAF 6), il ricorrente ha corrisposto l'anticipo spese richiesto.

## **E. 7**

L'8 settembre 2014 (cfr. timbro postale), l'assicurato ha trasmesso il referto medico del 31 agosto 2014 del dott. J. \_\_\_\_\_ (psichiatra) ed il verbale di pronto soccorso di medesima data dei dott. K. \_\_\_\_\_ e L. \_\_\_\_\_ (doc. TAF 8). Gli stessi sono stati trasmessi con provvedimento dell'11 settembre 2014 all'autorità inferiore (doc. TAF 9).

## **E. 8**

Nella risposta al ricorso dell'8 ottobre 2014 (doc. TAF 10), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché possa procedere conformemente alla presa di posizione esposta dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone M. \_\_\_\_\_ (Ufficio AI) nel proprio preavviso del 2 ottobre 2014, nel quale fa in particolare riferimento all'annotazione dei dott. N. \_\_\_\_\_ e O. \_\_\_\_\_ del SMR del 22 settembre 2014. I medici hanno in particolare ritenuto che il caso debba essere rivalutato a livello psichiatrico per stabilire se la capacità lavorativa mostrata in occasione della prova di lavoro risulta tutt'ora esigibile o meno, in particolare in presenza di un'attuale ripresa del trattamento psichiatrico.

## **E. 9**

Invitato, con provvedimento del 17 ottobre 2014 (doc. TAF 11), a prendere posizione in merito alla proposta dell'UAIE, il 24 novembre 2014 (cfr. timbro postale) l'interessato ha trasmesso uno scritto mediante il quale ha indicato che "acconsento di portare avanti la mia pratica di ricorso con voi" (doc. TAF 12). Al medesimo ha allegato la relazione clinica della dott.ssa I. \_\_\_\_\_ del 3 novembre 2014.

## **E. 10.1**

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).

## **E. 10.2**

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

## **E. 11.1**

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA (per rimando dell'art. 37 LTAF), la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

## **E. 11.2**

Secondo l'art. 43 LPGA (principio inquisitorio) e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. Quando è necessario ordina una perizia medica (DTF 117 V 282 consid. 4a).

#### **E. 12.1**

Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

#### **E. 12.2**

Per l'art. 61 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC (RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per complemento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che persegue lo scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giustificato se si tratta di un'indagine necessaria in relazione ad una questione non ancora chiarita.

#### **E. 13**

Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa affinché completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni espresse nella presa di posizione dell'Ufficio AI nel proprio preavviso del 2 ottobre 2014 e nell'annotazione dei dott. N. \_\_\_\_\_ e O. \_\_\_\_\_ del SMR del 22 settembre 2014, è del tutto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con particolare riferimento all'evoluzione dello stato di salute dell'insorgente, non risultando altrimenti possibile determinarsi con il necessario grado di verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali né sulla residua capacità lavorativa del ricorrente né statuire sulla conclusione principale del ricorso mediante la quale è chiesto, in sostanza, l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento del diritto a percepire una rendita svizzera d'invalidità. Dagli atti prodotti dall'assicurato pendente causa (doc. TAF 1, 4, 8 e 12) emerge infatti che a far tempo da maggio 2014, e meglio precedentemente alla pronuncia della decisione impugnata con cui la rendita è stata soppressa, la situazione di salute appare peggiorata. Il ricorrente infatti si è rivolto al Centro psicosociale di P. \_\_\_\_\_ nel mese di maggio 2014 a causa del riacutizzarsi della sintomatologia depressiva (relazione clinica della dott.ssa I. \_\_\_\_\_ del 26 giugno 2014 allegata al doc. TAF 1), a cui è seguito un peggioramento nel mese di luglio 2014 (cfr. relazione clinica della dott.ssa I. \_\_\_\_\_ del 6 agosto 2014 [doc. TAF 4]) ed un ricovero al pronto soccorso in seguito all'assunzione incongrua dei farmaci psicotropi (doc. TAF 8), episodi riassunti nella relazione clinica della dott.ssa I. \_\_\_\_\_ del 3 novembre 2014 (allegata al doc. TAF 12). In simili condizioni un approfondimento relativo alla capacità lavorativa dell'assicurato deve quindi essere eseguito al fine di stabilire se la soppressione della rendita dal 31 agosto

2014 (ossia dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione impugnata) era giustificata o meno.

#### **E. 14**

In siffatte circostanze nulla si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dalla medesima e dal medico del servizio medico consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario (consid. 12).

#### **E. 15**

A titolo abbondanziale va rilevato che nel caso concreto non è necessario concedere al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 17 luglio 2014 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non presenta un grado d'invalidità sufficiente per continuare a percepire una rendita d'invalidità.

#### **E. 16**

Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato (consid. 8 e 13) e si pronunci nuovamente sul diritto di A. \_\_\_\_\_ a percepire una rendita di invalidità a far tempo della sua soppressione.

#### **E. 17.1**

Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo atto a coprire le presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 21 agosto 2014, è restituito al ricorrente.

#### **E. 17.2**

Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.